

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 24 giugno 2014, in Montebelluna

tra

VENETO BANCA SCPA

e le OO.SS. FABI e FIBA/CISL

premessi che

- il comma 482 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (Legge di stabilità 2013), ha disposto che le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro di cui al comma 481 si applichino, con le medesime modalità previste da quest'ultima norma, anche per l'anno 2014;
- il citato comma 481 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha rinviato la definizione delle modalità di attuazione della speciale agevolazione ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito DPCM), entro i limiti di onere prefissato;
- il DPCM emanato il 19 febbraio 2014 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2014, stabilisce, all'art. 1, comma 1, che "*nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014 l'agevolazione di cui all'art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2013, ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2013 all'imposta sostitutiva di cui all'art. 1, comma 1. del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013 (c.d. detassazione)*";
- l'art. 1, comma 2 del sopra citato decreto stabilisce poi che "*la retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell'anno 2014, ad euro 3.000 lordi*";
- l'art 1, comma 4 del medesimo DPCM stabilisce che "*continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013*";
- le parti hanno sottoscritto in data 26 ottobre 2012, 28 agosto 2013 e 29 maggio 2014 accordi, ancora vigenti, volti alla eliminazione delle inefficienze e all'ottimizzazione dell'efficacia strategica e quindi altresì al miglioramento della produttività introducendo conseguentemente misure anche nelle aree di intervento indicate nell'articolo 2 del DPCM 22 gennaio 2013;
- le parti si sono date atto che le misure in parola rispondono alla ricerca di maggior produttività, soddisfano i requisiti dell'art. 2 del DPCM 22 gennaio 2013, espressamente richiamato dal DPCM 19 febbraio 2014 e, pertanto, le erogazioni ad esso collegate hanno titolo ad accedere al beneficio fiscale sulla base delle caratteristiche di seguito indicate;

Paolo Sura









tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Le Parti si danno atto che le erogazioni riportate nel presente accordo costituiscono remunerazione della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione del lavoro raggiunta, e ove riconducibili agli accordi sottoscritti dalle parti di cui in premessa, rispondono alla nozione di "retribuzione di produttività" indicata dall'art. 2 del DPCM 22 gennaio 2013, secondo quanto dettagliato nel provvedimento e nelle correlate istruzioni applicative.

In particolare, con la sottoscrizione dei citati accordi in premessa, le Parti riconoscono che l'azienda ha adottato misure che favoriscono, fra l'altro, la flessibilità della prestazione lavorativa anche condividendo interventi in tema di fruizione delle ferie e della banca ore, nonché l'implementazione di procedure informatiche che agevolino le attività lavorative e le interfacce con la clientela.

Art. 3

Per favorire il miglioramento della produttività ed il recupero della competitività ed al contempo il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dei costi, temperando gli effetti sul piano sociale con le esigenze indotte dagli obiettivi di riduzione di cui agli accordi aziendali citati in premessa, il ricorso al lavoro straordinario dovrà essere contenuto e richiesto ed autorizzato dall'azienda solo in situazioni di effettiva eccezionalità.

Pertanto, con riferimento anche all'implementazione di procedure informatiche ed alla definizione di orari flessibili volti al raggiungimento di obiettivi di produttività vengono corrisposte, di massima con la retribuzione del mese successivo a quello di svolgimento della maggiore prestazione, le voci retributive di seguito indicate:

- "lavoro domenicale"
- "lavoro supplementare p/t"
- "straordinario 25%"
- "straordinario 30%"
- "straordinario 55%"
- "straordinario 65%"

Le parti si danno inoltre atto che le seguenti erogazioni, prevalentemente rivolte a personale adibito al presidio costante di attività che possono comportare anche interventi in reperibilità:

- "ind. sabato"
- "ind. spostamento orario"
- "ind.reperibilità"

rientrano tra le erogazioni finalizzate a consentire, nell'ambito definito dagli accordi collettivi, anche una flessibilizzazione dell'orario di lavoro, un più esteso utilizzo degli impianti anche con collocazioni orarie non standard ed a rendere compatibili lo svolgimento delle attività lavorative con l'organizzazione, nonché all'adozione, presidio e monitoraggio di nuove tecnologie, innovazione e sviluppo tecnologico in coerenza con le strategie e gli obiettivi aziendali.

Paolo Suro
Ballerio

2


Art. 4

Nel caso di delineato quadro normativo dovesse modificarsi, le parti si riservano di valutarne gli eventuali profili applicativi nel corso di un apposito incontro.


DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Le Parti si danno atto che il presente accordo e tutti quelli ivi richiamati sono conformi alle disposizioni del DPCM 22 gennaio 2013 e del DPCM 19 febbraio 2014 e che le erogazioni effettuate nel corso dell'anno 2014 in applicazione degli istituti elencati consentono l'agevolazione fiscale ai sensi della vigente normativa richiamata in premessa.

VENETO BANCA SCPA



FABI



FIBA/CISL



